

## **Relazione alla proposta di legge ad iniziativa della Giunta regionale “Disciplina dell’attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria”.**

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge scaturisce dalla necessità di fornire un quadro normativo regionale alla attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria, stante anche l’esigua disciplina che tale importante attività trova a livello statale.

Anche a livello regionale l’unico riferimento rinvenibile è quello contenuto nell’articolo 3, comma 2, lettera g), della l.r. 13/2003, secondo il quale “.....la Giunta regionale effettua il controllo della spesa e vigila sulla imparzialità e buon andamento dell’attività e sulla qualità dell’assistenza anche mediante l’esercizio dell’attività ispettiva”.

La proposta è finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del SSR ed è diretta a garantire che l’attività stessa sia improntata ai principi di legalità, indipendenza, riservatezza, correttezza e integrità (articolo 1).

L’attività ispettiva può essere ordinaria o straordinaria: alla prima viene garantita una programmazione che tenga conto di tutte le tipologie di strutture e sia ripartita con omogeneità nel territorio regionale. L’esercizio delle funzioni di verifica e controllo è da considerare di secondo livello, in quanto non sostituisce l’ordinaria attività di controllo che la vigente normativa attribuisce ad altre strutture degli enti e delle aziende pubbliche e private facenti parte del SSR (articoli 2 e 3).

Si è provveduto a definire in modo più dettagliato possibile l’oggetto dell’attività della struttura organizzativa competente, che si avvale di un Nucleo ispettivo appositamente costituito del quale si prevedono le modalità di composizione, la possibilità di articolazione territoriale, nonché le modalità operative (articoli 4, 5 e 6).

L’articolo 7 dà atto dell’invarianza finanziaria, in quanto dalla normativa che si intende adottare non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione; alla sua attuazione si provvede pertanto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

### Relazione tecnico-finanziaria

La proposta ha carattere regolativo dello svolgimento dei procedimenti regionali nella materia trattata. Pertanto, gli articoli che compongono la proposta non comportano oneri aggiuntivi. In particolare, le risorse utilizzabili per le finalità indicate, anche attraverso la loro riprogrammazione, sono già esistenti in bilancio nei limiti delle disponibilità del Fondo sanitario regionale già iscritte a carico della Missione 13.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Allegato 2**

ATTESTAZIONE DI ASSENZA ONERI

I sottoscritti dirigente del Servizio Sanità e dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio,

CONSIDERATO che la legge non prevede oneri aggiuntivi presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la circolare del Segretario generale prot. N. 7620 del 14/12/2005 concernente "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"

ATTESTANO

che dalla proposta di legge regionale concernente: "Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria" non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
SANITA'

(L. [redacted] a)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

[redacted]

[redacted]